



Daniela Milani

(professore ordinario di Diritto canonico nell'Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria")

**Chiesa cattolica e abusi nella riforma del diritto penale canonico:
il fascino ancora incerto del diritto secolare ***

*The Catholic Church and abuses in the reform of canonical criminal law:
the still uncertain appeal of secular law **

ABSTRACT: Sanctioning clergy abuse without denying the soul of canonical criminal law is a challenge that the Catholic Church has been confronted with for two decades now, ever since John Paul II promulgated the Apostolic Letter *Sacramentorum Sanctitatis Tutela* in 2001 intending to combat this scourge. This process has recently resulted in the reform of Book VI of the Code of Canon Law. In investigating the new elements introduced by this reform, this contribution questions the relationship between canon law and secular criminal law.

SOMMARIO: 1. Sanzionare gli abusi senza rinnegare l'anima del diritto penale canonico - 2. Dagli scandali alla certezza della pena: nuovi principi a garanzia dell'effettività del diritto penale della Chiesa - 3. Le fattispecie: un'attenzione crescente per i diritti inviolabili della persona - 4. Sulla natura e la funzione dello *ius Ecclesiae* in dialogo con lo "ius civile".

1 - Sanzionare gli abusi senza rinnegare l'anima del diritto penale canonico

"El derecho canonico como ciencia lleva un tiempo de cierta clausura en si mismo. Tal vez no lo desea, pero es un hecho reconocible, que muchas veces apreciamos sin sorprendernos, como si fuera natural. Pero no lo es"¹.

* Contributo sottoposto a valutazione - Peer reviewed paper.

È riprodotto il testo ampliato e riveduto della relazione svolta in occasione del Convegno "*Dialogo transdisciplinare e identità del giurista*", organizzato dal Centro di ricerca coordinato "Studi sulla Giustizia" dell'Università degli Studi di Milano, destinato alla pubblicazione a cura di F. BIONDI e R. SACCHI per i tipi di Giuffrè.



Così si legge nel manifesto programmatico con cui la rivista *Ius Canonicum* ha avviato, nel 2020², un progetto volto a dare impulso alla "relación del derecho canónico con el resto de las ciencias humanas"³. Vi è stato infatti un tempo - ricorda il manifesto - "en el que el derecho canónico vivía con naturalidad al lado de la teología y del derecho secular"⁴.

Questa condizione, perdurata sino al XX secolo⁵, ha incominciato a incrinarsi con la codificazione del 1917⁶. La teologia, che fino a quel momento aveva tenuto in considerazione la storia del diritto canonico "como una parte significativa de la configuración jurídica de la Iglesia, entendió que los cánones eran solamente el envoltorio eclesial, y que este, tal y como había sucedido con el código, podía ser cambiado al antojo de los teólogos"⁷. Parallelamente - mentre il diritto canonico imboccava la via dell'isolamento epistemologico - ancora la teologia si apriva alla modernità, avviando un confronto fecondo con altre scienze umane, come la *nouvelle philosophie*, la storia, la antropologia e la sociologia⁸.

La frattura tra il diritto canonico e il diritto secolare si consuma invece in tempi più recenti quando, dopo la fine del Concilio Vaticano II, si è irrimediabilmente incrinata la comunanza di valori che un tempo era assicurata dal comune riferimento alla tradizione cristiana. Favorita da secolarizzazione e globalizzazione, tale frattura è stata ulteriormente acuita dal profondo e rapido mutamento che è stato impresso all'etica secolare dai progressi della ricerca scientifica e tecnologica. Tali progressi

¹ *Presentación*, in *Ius canonicum*, 2020, 60, p. 477.

² **C. FANTAPPIÈ**, *Derecho canónico interdisciplinar. Ideas para una renovación epistemológica*, in *Ius canonicum*, 2020, 60, p. 479 ss.

³ *Presentación*, cit., p. 477.

⁴ *Presentación*, cit., p. 478. Nell'ambito del dibattito promosso dalla rivista *Ius canonicum* analizza il complesso e ondivago rapporto tra diritto e teologia **G. BONI**, *Algunas reflexiones sobre el anhelado y laborioso connubio entre la ciencia canónica y la ciencia teológica*, in *Ius canonicum*, 2021, 61, p. 9 ss.

⁵ **R. RAMIS-BARCELÓ**, *El derecho canónico y los demás saberes: una síntesis histórica en cinco paradigmas y una propuesta para el futuro*, in *Ius canonicum*, 2022, 62, p. 1 ss.

⁶ «Con el código, el derecho canónico» - afferma **R. RAMIS-BARCELÓ**, *El derecho canónico*, cit., p. 14 - «de un día para otro, entró en la modernidad jurídica. Dejó de sostener la cola de la teología y él mismo dejó la sotana para llevar traje y alzacuellos. Ciertamente, los cánones habían entrado en el siglo XX, aunque sin vivir "en el siglo". No hay duda de que el código cumplió con su misión de otorgar seguridad jurídica y de lograr un *aggiornamento* en la normativa eclesial. Sin embargo, tuvo que pagar un alto precio».

⁷ **R. RAMIS-BARCELÓ**, *El derecho canónico*, cit., p. 14.

⁸ **R. RAMIS-BARCELÓ**, *El derecho canónico*, cit., p. 14.



hanno infatti reso possibili pratiche anche solo inimmaginabili qualche anno fa⁹. Il diritto naturale ha così smesso di costituire un terreno condiviso per essere sostituito nei diritti secolari da principi e valori, indipendenti da esso, che sono stati autonomamente formalizzati all'interno delle Carte costituzionali e dei trattati internazionali¹⁰.

Ma il diritto naturale ha progressivamente cessato anche di costituire un riferimento univoco e certo all'interno della Chiesa, come è stato emblematicamente evidenziato dai sinodi straordinario e ordinario sulla famiglia che si sono celebrati tra il 2014 e il 2015¹¹. In occasione di tali assemblee è emerso infatti come la legge naturale - largamente incompresa, se non addirittura fraintesa - sempre più di frequente ceda ormai il passo, pure tra i fedeli, «a concezioni di ordine soggettivo o esperienziale, divenendo come tale inadatta a rappresentare "un sistema di riferimento comune"». Per i fedeli, come anche per alcuni "pastori; impreparati o indifferenti, quando non addirittura in dichiarato dissenso con la dottrina ufficiale della Chiesa", diventa, in sostanza, via via più difficoltoso non solo rispettare, ma persino comprendere "la dottrina in tema di divorzio e nuove nozze, omosessualità, convivenza, fedeltà, relazioni prematrimoniali, controllo delle nascite, fecondazione assistita", collocando in questo modo un'ampia frangia del Popolo di Dio "lungo la 'linea di faglia' che separa la morale cattolica tradizionale dall'etica occidentale postmoderna"¹².

Apparentemente privi di connessione, la riforma del diritto penale canonico varata nel 2021 e la crisi di istituti fondamentali per la Chiesa, come il matrimonio e la famiglia, sono tuttavia accomunati - come evidenziato in altra sede¹³ - dalla circostanza di sollevare analoghi interrogativi sulla natura e la funzione del diritto canonico nel terzo millennio, rianimando un confronto, di fatto mai sopito, tra differenti concezioni dello *ius Ecclesiae*, che ruotano intorno al rapporto tra giustizia e misericordia in un contesto ormai secolarizzato¹⁴.

⁹ Sul punto sia consentito rinviare a **D. MILANI**, "Veluti si Deus daretur": la legge n. 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita dal dibattito parlamentare all'articolato, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2015, 1, p. 117 ss.

¹⁰ **C. FANTAPPIÈ**, *Derecho canónico*, cit., p. 482.

¹¹ Sul punto mi permetto di rinviare a **D. MILANI**, *Sinodalità, primato e crisi della famiglia. Quale diritto canonico per il terzo millennio*, Libellula Edizioni, Tricase (Le), 2020, capitoli I-III.

¹² **D. MILANI**, *Sinodalità, primato*, cit., p. 46.

¹³ **D. MILANI**, *Sinodalità, primato*, cit., in particolare p. 213 ss.

¹⁴ Un rapporto, quello tra giustizia e misericordia, che - come noto - assume una



La questione diventa nodale nella riforma del Libro VI del codice di diritto canonico, *De sanctionibus poenalibus in Ecclesia*, che è stata promulgata da papa Francesco mediante la costituzione apostolica *Pascite Gregem Dei* del 23 maggio 2021¹⁵. Con tale riforma si è finalmente concluso il processo di revisione del diritto penale della Chiesa cattolica di rito latino che Benedetto XVI ha avviato nel 2007¹⁶, dopo aver dolorosamente constatato l'inadeguatezza della disciplina previgente a fronteggiare il dramma degli abusi. Insieme allo smarrimento generato dal tradimento della fiducia riposta in *Ecclesia*¹⁷ la tragedia degli abusi ha infatti dolorosamente evidenziato l'esistenza nella disciplina codiciale in vigore fino all'8 dicembre del 2021 di una serie di limiti e carenze¹⁸; limiti di cui Joseph Ratzinger ha fatto diretta esperienza in veste di Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, prima e pontefice, poi¹⁹. Non

rilevanza centrale nell'ordinamento canonico, essendo quest'ultimo preordinato ad assicurare la salvezza delle anime, come legge suprema (can. 1752). Sino al punto da non escludere, ricorrendo ai principi dell'equità canonica, la sospensione della legge stessa ogni qual volta la sua applicazione in una fattispecie concreta, non consegue il fine di salvezza per il quale è posta. Per una disamina sui rapporti tra diritto canonico e secolarizzazione si rinvia a **P. CAVANA**, *Il diritto canonico nell'età secolare*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), n. 12 del 2020, p. 66 ss.

¹⁵ **FRANCESCO**, costituzione apostolica *Pascite Gregem Dei con cui viene riformato il Libro VI del codice di diritto canonico*, 23 maggio 2021 (consultabile all'indirizzo https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_constitutions/documents/papa-francesco_costituzione-ap_20210523_pascite-gregem-dei.html).

¹⁶ L'iter dei lavori viene illustrato nell'intervento svolto da **J.I. ARRIETA** in occasione della Conferenza Stampa sulle modifiche al Libro VI del Codice di Diritto Canonico svoltasi il 1° giugno 2021 (<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/06/01/0349/00760.html>). Cfr. inoltre **G. BONI**, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, Mucchi Editore, Modena, 2021, p. 142 ss.; **B.F. PIGHIN**, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Marcianum Press, Venezia, 2021, p. 62 ss.

¹⁷ In questi termini si esprime **BENEDETTO XVI** nella *Lettera pastorale ai cattolici dell'Irlanda* del 19 marzo 2010 (https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/letters/2010/documents/hf_ben-xvi_let_20100319_church-ireland.html).

¹⁸ Preferisce più esplicitamente parlare di 'tare' nella stesura delle norme **G. BONI**, *Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 11 del 2022, pp. 10-11; tare imputabili a un eccesso di tutela nei riguardi del 'delinquente' e al contempo "ottusamente dimentiche della funzione anche retributiva [...] della pena e dell'ineludibilità della reintegrazione della giustizia", nonché "poco o per nulla reattive e funzionali alla custodia dell'interesse collettivo e del bene comune del popolo di Dio".

¹⁹ Cfr. l'intervento di **J.I. ARRIETA**, cit. alla nota 16.



tanto e non solo in ragione delle lacune normative emerse - fenomeno contingente e strutturale anche negli ordinamenti giuridici secolari - quanto piuttosto in ordine alla concezione stessa del diritto penale canonico e della funzione cui è chiamato. Occorreva, in altre parole, intervenire sulla

“disciplina penale promulgata da San Giovanni Paolo II, il 25 gennaio 1983 [...] in modo da *permettere ai Pastori di utilizzarla come più agile strumento salvifico e correttivo, da impiegare tempestivamente e con carità pastorale ad evitare più gravi mali e lenire le ferite provocate dall’umana debolezza*”²⁰.

A prima vista evanescenti, i criteri appena esposti tracciano in realtà molto chiaramente, per chi è avvezzo al lessico e alle categorie giuridiche dei canonisti, le linee guida di un progetto di riforma che, mosso dalla questione specifica degli abusi, ha finito per interessare l’intero diritto penale della Chiesa con l’obiettivo di garantire l’effettività di tale diritto²¹, senza per questo rinunciare alla “funzione riparatoria e salvifica” delle sue sanzioni²², che rappresenta un tratto peculiare dell’ordinamento giuridico in esame. Si è ritenuto, in altri termini, che fossero maturati i tempi per correggere la rotta impressa dall’atteggiamento marcatamente anti-giuridista²³ diffusosi all’indomani del Concilio Vaticano II; e, dunque,

²⁰ **FRANCESCO**, costituzione apostolica *Pascite Gregem Dei con cui viene riformato il Libro VI del codice di diritto canonico*, 23 maggio 2021, consultabile all’indirizzo https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_constitutions/documents/papa-francesco_costituzione-ap_20210523_pascite-gregem-dei.html (i corsivi sono di chi scrive).

²¹ Per far ciò bisognava - osserva **B.F. PIGHIN**, *Il nuovo sistema penale*, cit., p. 18 - «trasformare l’assetto penale canonico da oggetto “esposto in vetrina”, con le precauzioni possibili per non usarlo, a effettivo strumento di governo da utilizzare agevolmente e tempestivamente al bisogno, nel rispetto del diritto di difesa del fedele indagato [...]». Più in generale, sul principio di effettività del diritto penale, tra i molti, sia consentito rinviare a **C.E. PALIERO**, *Il principio di effettività nel diritto penale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011.

²² **FRANCESCO**, costituzione apostolica *Pascite Gregem Dei*, cit.

²³ Della tendenza a evitare “approcci penali nei confronti di situazioni canoniche irregolari” parla espressamente **BENEDETTO XVI** nella *Lettera pastorale ai Cattolici dell’Irlanda*, cit., n. 4, che individua come concausa della mancata applicazione delle pene anche “una preoccupazione fuori luogo per il buon nome della Chiesa e per evitare gli scandali” (ibidem), invitando al contempo chierici e religiosi che si sono macchiati di tali crimini ad assumersi la responsabilità dell’accaduto e a sottomettersi alle esigenze della giustizia (ivi, n. 7). Sul punto, più diffusamente **G. BONI**, *Il Libro VI*, cit., p. 1 ss., che osserva come “nella temperie postconciliare, la stessa esistenza della *potestas puniendi* della Chiesa (e del suo *ius coactivum*) era stata posta *funditus* in discussione, se non addirittura virulentemente censurata da chi la reputava, oltre che desueta - in quanto



per ricomporre su nuove basi il rapporto tra carità pastorale e giustizia, facendo del diritto in esame uno strumento realmente “salvifico e correttivo”²⁴, a beneficio delle vittime, degli autori dei delitti e, più in generale, dell’intero Popolo di Dio.

Si è pertanto intervenuti sul testo originario del Libro VI con un duplice obiettivo: da un lato, rendere effettiva - proprio in nome della carità - l’applicazione del diritto penale canonico da parte dei pastori e dei superiori delle comunità religiose, ogni qual volta ne ricorrono i presupposti²⁵; dall’altro, continuare ad assicurare il rispetto dei fini che

ritenuta indissociabile dalla sorpassata ecclesiologia della *societas iuridice perfecta* - , controproducente” (p. 3). Più in generale sul tema dell’antigiuridismo che si è manifestato dopo il 1965 si rinvia a **J. OTADUY**, *Giuridicità e prospettiva antigiuridica nell’interpretazione e ricezione del Vaticano II*, in E. BAURA, M. DEL POZZO (a cura di), *Diritto e norma nella liturgia*, Giuffrè, Milano, 2016, p. 59 ss.

²⁴ **FRANCESCO**, costituzione apostolica *Pascite Gregem Dei*, cit. (corsivi nel testo).

²⁵ Un esito, questo, in realtà non del tutto scontato su cui insiste chiaramente la costituzione apostolica *Pascite gregem Dei*, evidenziando come tale dovere di giustizia vada di pari passo con il *munus pastorale* che compete ai soggetti in questione. Non possiamo infatti dimenticare come la normativa *extra codicem*, dettata nell’intento di arginare la piaga degli abusi, sia andata nei fatti in direzione contraria, rimettendo alla Congregazione per la Dottrina della Fede (ora Dicastero per la Dottrina della Fede) la decisione se avocare a sé le cause, ovvero se rimetterle all’ordinario competente (cfr. le norme procedurali del *motu proprio* di **GIOVANNI PAOLO II** *Sacramentorum sanctitatis tutela* del 30 aprile 2001, in particolare l’art. 16). Verosimilmente, non tanto per occultare i delitti in questione, quanto per assicurare una effettiva e auspicabilmente uniforme applicazione della legge penale scongiurando gli effetti negativi di un’errata interpretazione della sfera di discrezionalità lasciata al superiore nell’irrogazione delle pene dal codice del 1983. È però altrettanto vero che la decisione di porre in capo agli ordinari e ai superiori il compito di vigilare sugli abusi e di garantire l’osservanza delle leggi in materia risale ai primordi del pontificato di Francesco che ha inteso sancire la responsabilità di vescovi ed eparchi, dapprima con la lettera apostolica in forma di *motu proprio* *Come una madre amorevole* del 2016 (https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20160604_come-una-madre-amorevole.html), poi, con il *motu proprio* *Vos estis lux mundi* del 7 maggio 2019 (https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190507_vos-estis-lux-mundi.html). Con il primo provvedimento, ha sanzionato le negligenze commesse dalla gerarchia di fronte alla notizia di abusi sessuali perpetrati a danno di minori e adulti vulnerabili; con il secondo, ha introdotto una nuova fattispecie di abuso integrata dalle azioni e omissioni poste in essere dalla gerarchia ecclesiastica allo scopo di ostacolare o eludere le indagini civili e canoniche condotte su chierici e religiosi sospettati di aver commesso un abuso (art. 1, § 1, lett. B); condotte, queste ultime, che sono state espressamente assimilate agli abusi e, come tali, perseguite nell’intento di arginare complicità e connivenze. Più in generale, sulla questione della responsabilità della gerarchia ecclesiastica visibilmente palesatasi al verificarsi dello scandalo degli abusi del clero sia consentito rinviare al volume di **N. MARCHEI, D. MILANI, J. PASQUALI**



rendono necessario tale diritto "nella comunità ecclesiale, e cioè il ripristino delle esigenze della giustizia, l'emendamento del reo e la riparazione degli scandali"²⁶. "Chi presiede nella Chiesa" - si legge infatti al § 2 del can. 1311, introdotto proprio dalla novella legislativa in esame

"deve custodire e promuovere il bene della stessa comunità e dei singoli fedeli, con la carità pastorale, con l'esempio della vita, con il consiglio e l'esortazione e, *se necessario*, anche con l'inflizione o la dichiarazione delle pene, secondo i precetti della legge, che sempre devono essere applicati con equità canonica, e tenendo presente la reintegrazione della giustizia, la correzione del reo e la riparazione dello scandalo"²⁷.

Comminare pene quando lo esige il bene dei fedeli diventa pertanto nella logica perseguita dal nuovo Libro VI un dovere di giustizia - non di giustizialismo - da esercitarsi, quando necessario, con rettitudine e misericordia. Non solamente grazie all'integrazione o alla revisione di fattispecie di delitto precedentemente normate, quanto piuttosto agendo sui principi generali in modo da assicurare, già a partire da questo livello, l'effettività del diritto penale della Chiesa, senza abdicare alla "funzione riparatoria e salvifica" delle sue sanzioni.

2 - Dagli scandali alla certezza della pena: nuovi principi a garanzia dell'effettività del diritto penale della Chiesa

Il fine di garantire l'effettività del diritto penale della Chiesa, senza abdicare alla "funzione riparatoria e salvifica" delle sue sanzioni emerge, sul piano dei principi, già dagli interventi operati allo scopo di rimuovere, anche solo sul piano lessicale, qualunque indicazione volta a incoraggiare forme di disapplicazione arbitraria del diritto penale canonico da parte dell'autorità ecclesiastica²⁸. Una tentazione viceversa agevolata, nel testo originario del *Liber VI*, dall'ampio affidamento fatto alla prudente discrezione del giudice nello svolgimento delle sue funzioni, tanto in sede

CERIOLI, *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, il Mulino, Bologna, 2014. In particolare, ai saggi di **P. CONSORTI**, *La responsabilità della gerarchia*, cit., p. 47 ss., e **D. MILANI**, *Gli abusi sui minori*, cit., p. 123 ss.

²⁶ **FRANCESCO**, costituzione apostolica *Pascite Gregem Dei*, cit.

²⁷ Il corsivo è di chi scrive.

²⁸ Sottolinea tale attitudine **B.F. PIGHIN**, *Il nuovo sistema penale*, cit., p. 19. Analogamente **G. BONI**, *Il Libro VI*, cit., p. 31 ss.



di esercizio dell'azione penale, quanto con riferimento all'inflizione e alla liquidazione delle pene²⁹.

Se dunque in passato la formulazione del can. 1341 poteva dare l'impressione che l'ordinario godesse di maggiore discrezionalità nell'avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere le pene, oggi *deve*³⁰ - non più semplicemente *può* - provvedere in tal senso

*"quando abbia constatato che né per vie dettate dalla sollecitudine pastorale, soprattutto con la correzione fraterna, né con l'ammonizione né con la riprensione, è possibile ottenere sufficientemente il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo, la riparazione dello scandalo"*³¹.

Nessun tentennamento pare dunque più ammesso, una volta appurato che nel caso di specie le misure pastorali previste dal can. 1341 non sono idonee a conseguire "sufficientemente" le finalità cui deve tendere la pena³², ovverossia ristabilire la giustizia, emendare il reo e riparare lo scandalo³³. Scopi che - rileva Geraldina Boni - al di là della

²⁹ Ricostruisce la genesi della concezione pastorale del diritto penale canonico maturata in sede di riforma del codice del 1917 **J.I. ARRIETA**, *La funzione pastorale del diritto penale*, in *Ius Ecclesiae*, 1, 2022, p. 50 ss.

³⁰ In questo senso già andava, a parere di chi scrive, la previsione di cui all'art. 16 delle *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis* varate da **BENEDETTO XVI** il 21 maggio 2010 (https://www.vatican.va/resources/resources_norme_it.html) a parziale riforma e integrazione della lettera apostolica *Sacramentorum sanctitatis tutela*, data in forma di *motu proprio* da **GIOVANNI PAOLO II** il 30 aprile 2001. L'articolo in esame sembra infatti dare per scontato lo svolgimento dell'indagine previa da parte dell'ordinario o del gerarca di fronte alla notizia, almeno verosimile, di un delitto più grave. Anche la lettera apostolica in forma di *motu proprio* *Vos estis lux mundi*, promulgata da papa **FRANCESCO** il 7 maggio 2019 (https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190507_vos-estis-lux-mundi.html), pare deporre nel medesimo senso, a fronte dell'introduzione dell'obbligo di segnalare tempestivamente l'abuso commesso dai chierici, dai religiosi e dai membri di istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica, nonché delle procedure che ne conseguono.

³¹ Il corsivo è di chi scrive.

³² "L'énoncé actuel du canon 1341" - osserva **A. BORRAS**, *Un nouveau droit pénal canonique?*, in *Nouvelle Revue Théologique*, 2021, 4, p. 644, "n'est donc plus une recommandation, mais une injonction. Il évite ainsi que l'on interprète ce principe de façon indûment minimaliste comme une dissuasion d'appliquer une sanction pénale".

³³ **B.F. PIGHIN**, *Il nuovo sistema penale*, cit., pp. 228-229, il quale prosegue osservando come la sequenza dei fini perseguiti dalla applicazione delle pene non sia casuale (pp. 229-230), riflettendo, al contrario, "una logica propria, dipendente da almeno quattro parametri: il rapporto di causalità, il raggio di azione, la tempestività e l'efficacia



sequenza in cui sono presentati e del fine che di volta in volta si ritiene di privilegiare “si compongono senza iati e cesure sia nelle pene medicinali sia in quelle espiatorie”³⁴, tanto da escludere qualsiasi ipotesi di conflitto interno.

Analogamente, in sede di inflizione della pena il can. 1343, che disciplina l’ipotesi di sanzioni facoltative, per lo più ridotte dalla riforma a quelle di carattere integrativo, pur facendo ancora appello alla coscienza del giudice e alla sua prudente discrezione, gli consente di scegliere se applicare o meno la pena, ovvero di mitigarla o di sostituirla con una penitenza, ma solo fatta salva l’esigenza - e questa è una novità - di considerare “quanto richiede il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del reo e la riparazione dello scandalo”. Quindi, ergendo ancora una volta le finalità della pena a criterio cui orientarsi nell’applicazione delle norme con equità canonica.

Sul versante della liquidazione della pena la riforma del Libro VI ha poi trasformato numerose pene da indeterminate in determinate, oppure semi-determinate. Viene così “quasi ‘abiurata’” come osserva Geraldina Boni

“la formula giusta pena puniatur - o iusta poena puniri potest - che invece era fittamente disseminata nei canoni dell’anteriore Libro VI con lo scopo di dotare gli ordinari di quella libertà che avrebbe dovuto attenuare se non azzerare del tutto ogni rigidità delle norme canoniche”³⁵.

Ma anche là dove le pene sono rimaste indeterminate³⁶, la riforma del codice ha integrato il dettato originario del can. 1349 stabilendo che “se la pena è indeterminata e la legge non dispon(e) altrimenti, il giudice”, fatto salvo il divieto di infliggere “pene troppo gravi, a meno che non lo richieda assolutamente la gravità del caso”, dovrà scegliere nell’individuazione delle pene quelle che sono “proporzionate allo scandalo arrecato e alla gravità del danno”. Fa pertanto il suo ingresso nel dettato originario del can. 1349 un criterio di proporzionalità non previsto

dell’intervento sanzionatorio” (p. 229).

³⁴ G. BONI, *Il Libro VI*, cit., p. 30.

³⁵ G. BONI, *Il Libro VI*, cit., p. 36.

³⁶ Seppure la previsione di pene indeterminate sia criticata anche da una parte della scienza canonistica, B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale*, cit., p. 241 osserva come la riforma del Libro VI non le abbia completamente abrogate in quanto “consentono di tenere conto di aspetti spirituali non prevedibili in astratto, dei quali la norma secolare non è in grado di curarsi per incompetenza”.



nella precedente codificazione³⁷, che rafforza per certi aspetti anche l'importanza attribuita a diversi effetti dalla riforma del 2021 alla riparazione e alla rifusione del danno arrecato³⁸. Senza entrare nel merito delle singole questioni è indubbio infatti che tale scelta abbia il pregio di aver posto la questione della tutela delle vittime al centro del diritto penale canonico, sin qui prioritariamente rivolto ad assicurare la reintegrazione della giustizia, l'emenda del reo e la riparazione dello scandalo. Ed è con ogni probabilità ancora la tragedia degli abusi ad aver avuto un ruolo decisivo in tal senso, richiamando drammaticamente l'attenzione su una questione - la tutela delle vittime - troppo a lungo trascurata³⁹.

Pur senza rinunciare al fine pastorale del diritto penale è quindi evidente lo sforzo fatto con la riforma del Libro VI di arginare l'uso improprio della potestà discrezionale riservata all'autorità ecclesiastica nello svolgimento delle sue funzioni. L'esito di tale sforzo ha condotto il diritto penale canonico, per un verso, a rinforzare la dimensione del foro esterno, per l'altro, - e in conseguenza di quest'ultima scelta - ad aprirsi a principi che sono tanto propri, quanto irrinunciabili, nel diritto penale secolare. Non ultimi il principio di legalità⁴⁰ e di certezza della pena, la presunzione di innocenza, che si trova ora sancita al can. 1321, § 1, - e può essere rovesciata solo se il giudice raggiunge una certezza morale al riguardo (can. 1342, § 1)⁴¹ - nonché una più puntuale disciplina della prescrizione formulata al can. 1362, con tutte le garanzie che questo

³⁷ Secondo **G. BONI**, *Il Libro VI*, cit., p. 32 il criterio di proporzionalità così introdotto vale ad assicurare la ragionevolezza della pena rispetto al delitto commesso "esorcizzando" al contempo anche il rischio di "stolide spirali punitive" (p. 33). Più diffusamente sul nuovo testo del can. 1349 si rinvia a **B.F. PIGHIN**, *Il nuovo sistema penale*, cit., pp. 240-242.

³⁸ Per una puntuale ricostruzione di tutte le fattispecie rilevanti a tal fine si rinvia a **G. BONI**, *Il Libro VI*, cit., p. 50 ss. Cfr. inoltre **C.M. FABRIS**, *La remissione delle censure canoniche. Sviluppo storico e normativa vigente*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 16 del 2021, p. 57 ss.

³⁹ Sulla scarsa attenzione riservata alle vittime degli abusi dalle riforme che si sono succedute in materia nel corso degli anni si rinvia a **D. MILANI**, *Sinodalità, primato*, cit., p. 207 ss. Cfr. Inoltre **G. NÚÑEZ**, *La protección del menor de edad ante los abusos sexuales: su salvaguarda obtiene carta de naturaleza*, in *Ius canonicum*, LXI, 2021, p. 831 ss.

⁴⁰ Sulle diverse proiezioni che il principio di legalità può assumere nel diritto canonico si rinvia a **G. SCIACCA**, *Principio di legalità e ordinamento canonico e suoi riflessi nel diritto penale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 11 del 2019, p. 1 ss.

⁴¹ Cfr. **J.I. ARRIETA**, *La funzione pastorale*, cit., p. 62.



comporta⁴². L'esito è un sistema penale canonico che, oltre a dar prova "de plus de rigueur, de sévérité et d'efficacité"⁴³, ambisce a promuovere il rispetto di garanzie fondamentali a tutela degli individui.

3 - Le fattispecie: un'attenzione crescente per i diritti inviolabili della persona

Non meno incisive sono le modifiche che la riforma del *Liber VI* ha prodotto sul versante delle fattispecie volte a sanzionare gli abusi, che la codificazione del 1983 confinava al disposto di cui al can. 1395, § 2. Tale norma sanzionava, come risaputo, la condotta del chierico che commetteva un delitto contro il sesto precetto del Decalogo "se invero il delitto (fosse) stato compiuto con violenza, o minacce, o pubblicamente, o con un minore al di sotto dei 16 anni" e disponeva, quale sanzione, la condanna a "giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale".

Sui limiti di questa previsione, non idonea a fronteggiare la complessità e le proporzioni di un fenomeno dalla portata evidentemente inimmaginabile, quando è stato promulgato il codice del 1983, si è già ampiamente soffermata la dottrina. Com'è altrettanto noto che per far fronte a tale inadeguatezza si è dovuto far ricorso alla legislazione *extra codicem*, introducendo nel corso del tempo diverse riforme che hanno interessato non solo i profili sostanziali e procedurali della materia, ma anche il tema della responsabilità della gerarchia ecclesiastica, nonché l'abolizione del segreto pontificio sulle denunce, i processi e le decisioni

⁴² In proposito si rinvia a **D. CITO**, *La prescrizione penale nel nuovo libro VI*, relazione tenuta in occasione del webinar dedicato alla riforma del Libro VI dalla Consociatio il 14 settembre 2021 (consultabile all'indirizzo http://www.consociatio.org/webinar-2021/Cito_Con_sociatio-Webinar.pdf).

⁴³ **A. BORRAS**, *Un nouveau droit pénal canonique?*, cit., p. 641. Più rigore, severità ed efficacia che - prosegue l'autore - si traducono rispettivamente in maggiore precisione (pp. 641-643), rigore nella previsione e nella applicazione delle pene (pp. 644-646), nonché efficienza nel perseguimento dei delitti, anche facendo ricorso alla via amministrativa (p. 646), con tutti i problemi che tale opzione si ritiene continui però a sollevare con rispetto alla protezione giudiziale dei diritti non solo con riguardo alle garanzie cui ha diritto il presunto autore di un delitto (can. 221 CIC), ma anche al contributo che il contraddittorio processuale può offrire al giudice per raggiungere la certezza morale della decisione. Sul punto mi permetto di rinviare a considerazioni già espresse in **D. MILANI**, *Delicta reservata seu delicta graviora: la disciplina dei crimini rimessi alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 32 del 2013, p. 19 ss., e alla bibliografia ivi indicata.



riguardanti i delitti di abuso che, disposta con l'*Istruzione sulla riservatezza delle cause* del 6 dicembre 2019⁴⁴, ha introdotto rilevanti novità sul piano della trasparenza e della collaborazione con le autorità civili⁴⁵.

La novella del Libro VI non ha peraltro abrogato le riforme appena ricordate sollevando non solo diversi problemi di coordinamento⁴⁶, ma anche l'esigenza di intervenire sulla legislazione speciale al fine di armonizzarla con il nuovo diritto comune⁴⁷.

Guardando però al merito delle modifiche codiciali concernenti gli abusi del clero dobbiamo registrare innanzitutto un ampliamento delle condotte perseguibili, che non si è limitato a integrare il dettato originario del can. 1395, ma ha portato all'introduzione di nuove fattispecie all'interno del codice⁴⁸, mettendo a sistema quanto via via disposto in sede di legislazione speciale. Nello specifico, il can. 1398, che punisce gli atti *contra sextum* commessi da un chierico con violenza, minacce o abuso di autorità a danno di un minore, di una persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione, o alla quale il diritto riconosce pari tutela; nonché

⁴⁴ Il testo del rescritto e dell'istruzione sono consultabili all'indirizzo https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/2019/documents/rc-seg-st-20191206_rescriptum_it.html.

⁴⁵ Sul punto si rinvia a **D. MILANI**, *Gli abusi del clero. Il processo di riforma di una chiesa ancora in affanno*, in *Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado*, 2019, 50, p. 6 ss., nonché a **EAD**, *Responsabilità e conversione: la via di Francesco contro gli abusi del clero*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2/2020., p. 431 ss.

⁴⁶ Si vedano al riguardo le puntuali considerazioni svolte da **G. BONI**, *Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: novità e qualche spigolatura critica*, cit., p. 90 ss.

⁴⁷ È il caso nello specifico delle norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, emendate mediante *Rescriptum ex Audientia* dell'11 ottobre 2021 in seguito alla riforma del Libro VI (https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20211011_norme-delittiriservati-cfaith_it.html). A queste norme è poi seguito il 5 giugno 2022 il nuovo *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici. Ver. 2.0 del DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE* (https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/ddf/rc_ddf_doc_20220605_vademecum-casi-abuso-2.0_it.html). Per un commento alle stesse si rinvia a **D. CITO**, *Le nuove "Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede". Prime riflessioni*, in *Ius Ecclesiae*, 1, 2022, p. 321 ss. In ordine invece ai problemi di coordinamento tra la riforma del Libro VI e le leggi *extra Codicem* ancora in vigore si rimanda a **G. COMOTTI**, *Profili problematici della disciplina dei delitti contra sextum nel nuovo diritto penale canonico*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2022, 2, p. 785 ss.

⁴⁸ Al riguardo **M. VISIOLI**, *La protezione penale del minore nel nuovo libro VI del codice*, in *Periodica de re canonica*, 2021, 4, p. 597 ss.



il can. 1371, che al § 6 sanziona chi omette di comunicare la notizia di un delitto, cui sia obbligato per legge canonica.

Va infine considerato, con riferimento alla collocazione sistematica delle disposizioni appena elencate, che nel loro insieme le norme in esame non confluiscono in un titolo dedicato. Pur concernendo tutte condotte di abuso, sono state infatti situate in sezioni differenti, volte a tutelare altrettanti beni giuridici, a cominciare dal can. 1395 che è rimasto nel Titolo V concernente i *Delitti contro obblighi speciali*.

Nella sua nuova formulazione il can. 1395, § 3, sanziona con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, "il chierico che con violenza, con minacce o con abuso di autorità commette un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo o costringe qualcuno a realizzare o a subire atti sessuali". Si dispone così la punizione di "ogni disordine sessuale esterno"⁴⁹ (*rectius* pubblico) compiuto dai chierici a danno di *maggioresni*, purché commesso con violenza, o con minacce o con abuso di autorità⁵⁰. Abuso di autorità che, con ogni probabilità, recepisce quanto previsto dalla lettera apostolica in forma di *motu proprio Vos estis lux mundi* promulgata *ad experimentum* per un triennio da papa Francesco il 7 maggio 2019. Tale *motu proprio* ha difatti annoverato tra i delitti contro il sesto precetto del Decalogo anche la circostanza di costringere qualcuno - non necessariamente un minore o chi ha un uso imperfetto della ragione - a compiere o subire atti sessuali con violenza, minaccia o abuso di autorità [art. 1, § 1, lett. a), i.]. Una scelta, quella di sanzionare anche le violenze perpetrate con "abuso di autorità"⁵¹, che, in sede di primo commento alla *Vos estis lux mundi*⁵², chi scrive ha ritenuto andare nella direzione di sanzionare gli abusi di potere e di coscienza, scaturiti da quel modo anomalo di intendere la funzione e l'autorità della Chiesa, che il pontefice argentino ha stigmatizzato con la *Lettera ai vescovi del Cile* del 15 maggio 2018, prima, e con la *Lettera al Popolo di Dio* del 20 agosto 2018, poi⁵³.

⁴⁹ Così definisce gli atti *contra sextum* G. BONI, *Il Libro VI*, cit., p. 81.

⁵⁰ B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale*, cit., p. 469 esclude che la fattispecie in esame includa anche la molestia sessuale, che sarebbe invece ricompresa al can. 1398, ma solo a tutela dei minori.

⁵¹ Critica per la sua "nebulosità" l'espressione in esame G. BONI, *Il Libro VI*, cit., p. 82.

⁵² D. MILANI, *Gli abusi del clero*, cit., p. 20.

⁵³ Il testo della lettera di Francesco ai vescovi del Cile del 15 maggio 2018, tradotto in italiano a cura della rivista *La Civiltà Cattolica*, può essere consultato online all'indirizzo <https://www.laciviltacattolica.it/news/papa-francesco-ai-vescovi-cileni-15-maggio-2018/>; quello della *Lettera al Popolo di Dio* alla pagina https://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html. Circa le differenze



Occorre infine precisare che, in virtù del rimando fatto dal can. 1398, § 2, al can. 1395, § 3, le fattispecie criminose appena considerate diventano perseguibili non solo in quanto violazione degli obblighi speciali dei chierici, ma anche quando commesse dai membri degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica, nonché da "qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa"⁵⁴. Non essendo in questi casi possibile applicare la pena della dimissione dallo stato clericale, il can. 1398, § 2, prevede però che costoro siano puniti "a norma del can. 1336, §§ 2-4, con l'aggiunta di altre pene a seconda della gravità del delitto". Si estende così la punibilità delle condotte previste al can. 1395, § 3, non solo ai membri degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica, ma anche a tutti quanti all'interno della Chiesa rivestono, seppure non chierici, ruoli di responsabilità. Un cambiamento di passo che, nell'auspicio non rimanga confinato al caso di specie, pare configurare una attuazione del principio di uguaglianza e pari dignità funzionale sancito al can. 208 del codice di diritto canonico.

Lo stesso accade per le condotte contemplate al can. 1398, § 1, che, nell'ordine, sanzionano chi "commette un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo con un minore o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con quella alla quale il diritto riconosce pari tutela" (n. 1); chi "recluta o induce un minore, o una persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o una alla quale il diritto riconosce pari tutela, a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate" (n. 2); chi, infine, "immoralmente acquista, conserva, esibisce o divulga, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione" (n. 3).

Gli abusi sui minori vengono così sottratti all'originaria disciplina del can. 1395 per confluire in una norma *ad hoc* che non solo ha il pregio di trattare organicamente la materia, ma è stata sistematicamente collocata

esistenti tra le visioni di papa Francesco e di Joseph Ratzinger riguardo alle cause e alle terapie da adottarsi per contrastare il fenomeno degli abusi si rinvia più diffusamente a **D. MILANI**, *Sinodalità, primato*, cit., p. 161 ss. Sottolinea invece i nessi con l'art. 609 *bis* del codice penale italiano **G. COMOTTI**, *Profili problematici della disciplina dei delitti contra sextum nel nuovo diritto penale canonico*, cit., p. 791 ss.

⁵⁴ Evidenzia una serie di incertezze interpretative in ordine ai rinvii disposti dal can. 1398, § 2, **G. COMOTTI**, *Profili problematici della disciplina dei delitti contra sextum nel nuovo diritto penale canonico*, cit., p. 801 ss.



all'interno di un titolo diverso - il VI - volto a disciplinare i *Delitti contro la vita, la dignità e la libertà dell'uomo*.

È questa, sul piano sistematico, una novità dalla portata particolarmente significativa poiché assume che il bene meritevole di protezione non sia più la "morale del chierico quale trasgressione del sesto comandamento del Decalogo"⁵⁵, bensì la vittima dell'abuso - minore o persona a questi equiparata⁵⁶ - offesa nella sua dignità, come attesta anche la modifica apportata all'intestazione del titolo VI che non riguarda più soltanto i *Delitti contro la vita e la libertà umana*, bensì - come si diceva - i *Delitti contro la vita, la dignità e la libertà dell'uomo*⁵⁷.

Si tratta di un moto di avvicinamento al diritto penale secolare sul versante dei beni meritevoli di protezione? Quale che sia la risposta a questa domanda siamo comunque di fronte a una sorta di spartiacque che registra una delle ricadute più significative del processo di riforma chiamato a contemperare il dovere di sanzionare un fenomeno intollerabile, come quello degli abusi sui minori, con l'esigenza di non rinnegare le specificità del diritto penale della Chiesa; diritto che - non dobbiamo dimenticarlo - è sempre e comunque tenuto ad armonizzare la propria dimensione giuridica con quella pastorale, seppure, può dirsi oggi, su basi rivisitate, in virtù dei principi e delle garanzie introdotti con la riforma del 2021.

Nella direzione di assicurare la tutela penale delle vittime si colloca anche il canone 1371, § 6, che punisce chi omette di comunicare la notizia di un delitto, cui sia obbligato per legge canonica; una disposizione che, con tutta evidenza, traspone nel testo riformato del Libro VI gli esiti perseguiti dal processo, anche teologico-pastorale, avviato da papa

⁵⁵ **B.F. PIGHIN**, *Il nuovo sistema penale*, cit., p. 504.

⁵⁶ Circa l'equiparazione al minore della "persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione", **G. COMOTTI**, *I delitti contra sextum e l'obbligo di segnalazione nel Motu proprio "Vos estis lux mundi"*, in *Ius Ecclesiae*, 32, 2020, pp. 250-251, registra il verificarsi di un allontanamento dalla figura di "persona vulnerabile", viceversa definita all'art. 1, § 2, lett. b) della *Vos estis lux mundi*, secondo cui tale sarebbe "ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa". Il ricorso all'avverbio "abitualmente" configurerebbe infatti l'assimilazione al minore solamente in condizioni di ordinarietà, escludendo qualsiasi rilevanza agli spazi di lucido intervallo. Più diffusamente sul punto **ID**, *Profili problematici della disciplina dei delitti contra sextum nel nuovo diritto penale canonico*, cit., p. 797 ss.

⁵⁷ Sull'opportunità di tale cambiamento si era espresso **M. GIDI**, *Lo statuto penale del minore nel can. 1395 § 2: analisi critica alla luce dei presupposti dottrinali della teoria penale del bene giuridico*, in *Periodica de re canonica*, 108, 2019, p. 1 ss.



Francesco al fine di sollecitare l'assunzione di responsabilità in capo alla gerarchia, dapprima con il *motu proprio Come una madre amorevole* del 2016, poi con il *motu proprio Vos estis lux mundi*⁵⁸.

Sono invece ancora una volta animati dall'esigenza primaria di tutelare l'integrità spirituale e morale della Chiesa i canoni 1384 e 1385 collocati, non a caso, all'interno del Titolo III, dedicato ai *Delitti contro i sacramenti*. Il primo, volto a sanzionare con la scomunica *latae sententiae*, riservata alla Sede Apostolica, l'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo; il secondo, a punire con la sospensione, con divieti, privazioni e, nei casi più gravi, la dimissione dallo stato clericale, il sacerdote che sollecita le medesime condotte nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione sacramentale. Spinta - come si diceva - dall'esigenza primaria di tutelare il sacramento della confessione, la sanzione di tali condotte si pone peraltro in continuità con una tradizione che affonda le sue radici nella *Crimen sollicitationis*⁵⁹ e che a partire dal 2001, con la lettera apostolica *Sacramentorum sanctitatis tutela* di Giovanni Paolo II, ha visto riservare alla Congregazione per la Dottrina della Fede la competenza in materia⁶⁰. Ma il can. 1386, § 3, sancisce espressamente ora anche il divieto, originariamente non contemplato nel codice di diritto canonico del 1983, di registrare con qualsiasi mezzo tecnico o di divulgare "con malizia, attraverso i mezzi di comunicazione sociale, le cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o simulata" che sia.

4 - Sulla natura e la funzione dello *ius Ecclesiae* in dialogo con lo "ius civile"

Sanzionare gli abusi del clero senza tradire l'anima del diritto penale canonico è la sfida con cui la Chiesa cattolica si confronta ormai da un

⁵⁸ In proposito D. MILANI, *Sinodalità, primato*, cit., p. 201 ss.

⁵⁹ Cfr. S. TERRÁNEO, *Il processo di elaborazione dell'Istruzione Crimen Sollicitationis del 1922*, in *Ius Ecclesiae*, 2022, 1, p. 67 ss.

⁶⁰ Così ancora nelle *Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede* approvate da papa Francesco l'8 ottobre 2021, cit. Per un commento alle norme del 2021 si rinvia a C. GENTILE, *Le nuove Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Prime considerazioni*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 5 del 2022, p. 33 ss.



ventennio. Una sfida che è stata affrontata non solo sul piano giuridico, ma anche su quello pastorale e, per certi versi, culturale⁶¹.

Sul versante giuridico tale sfida non è rimasta circoscritta alla materia degli abusi, ma ha investito - come s'è visto - l'intero Libro VI in un processo di riforma chiamato a ricomporre, da un lato, le relazioni intercorrenti tra potere coercitivo e carità pastorale; dall'altro, le esigenze di reintegrazione della giustizia con quelle di tutela delle vittime.

Per questo "comminare pene quando lo esiga il bene dei fedeli" diventa nella riforma del *Liber VI* un "dovere di giustizia" da esercitarsi, *quando necessario*, con rettitudine e misericordia⁶², avendo sempre presente che la legge suprema della Chiesa è la salvezza delle anime, secondo l'ammonimento sancito al can. 1752 del codice di diritto canonico.

Più che dalle modifiche apportate alle fattispecie previgenti o dalla previsione di nuovi delitti, il cambiamento introdotto con la riforma del Libro VI pare tuttavia impresso soprattutto dagli interventi finalizzati a garantire l'effettiva applicazione del diritto penale canonico scongiurando, sul piano tecnico-giuridico, la disapplicazione arbitraria di tale diritto e superando, su quello giuridico-culturale, l'avversione antiggiuridista maturata all'indomani del Concilio Vaticano II.

Al di là di queste considerazioni, è difficile ipotizzare che il mutamento operato con la riforma del Libro VI sia avvenuto senza guardare al modello offerto dal diritto penale secolare. Così come è evidente l'entità degli adattamenti resi necessari dall'esigenza di salvaguardare la funzione salvifica e riparatoria del diritto penale canonico senza rinunciare all'effettività delle sue norme. Più complesso è invece stabilire se le modifiche introdotte con la riforma del Libro VI si siano limitate ad adattare il diritto penale della Chiesa alle esigenze del caso o se il 'fascino' esercitato dal diritto penale secolare avrà anche l'effetto di imprimere un cambiamento metodologico⁶³; di riaprire in qualche modo il dialogo che si è interrotto all'indomani del Concilio vaticano II tra il diritto della Chiesa e quello degli Stati, quanto meno sul

⁶¹ Relativamente a tali profili si rinvia a **A. GIANFREDA**, *I Sussidi della Chiesa italiana sulla tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Risk-based approach e specificità ecclesiale per una cultura di safeguarding nella Chiesa sinodale*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2021, 2, p. 425 ss. Si veda inoltre **D. CITO**, *Abuso sui minori e diffusione della cultura della tutela e della prevenzione nella Chiesa*, in *Diritto e Religioni*, 2022, 1, p. 293 ss.

⁶² Francesco, costituzione apostolica *Pascite gregem Dei*, cit.

⁶³ Sulle distinzioni esistenti tra multidisciplinarietà, interdisciplinarietà e transdisciplinarietà si rinvia a **C. FANTAPPIÈ**, *Derecho canónico interdisciplinar*, cit., pp. 487-489.



versante in esame. Più complesso è, in altre parole, stabilire se l'ascendente esercitato dal diritto penale secolare rimarrà confinato alle modifiche apportate per correggere i limiti e le carenze messi a nudo dagli abusi o se, viceversa, sarà l'occasione per confrontarsi e magari condividere concetti, teorie e metodi, in una prospettiva interdisciplinare⁶⁴.

La risposta a tale domanda solleva in realtà diverse questioni. Non solo in ragione delle specificità del diritto penale della Chiesa⁶⁵, ma anche di altri fattori. Primo fra tutti la dimensione, a un tempo universale e particolare, dell'ordinamento canonico che rende complesso, da un lato, definire sul piano universale l'interlocutore ordinamentale cui riferirsi, a meno di non affidarsi ai principi del diritto penale internazionale; dall'altro, avviare a livello di diritto particolare un confronto che non esclude una varietà di esiti, se non di concetti, teorie e metodi. Una varietà difficilmente controllabile, soprattutto se si considera l'estrema difficoltà che si incontra nel reperire la giurisprudenza penale canonica. Circostanza, quest'ultima, che - come già evidenziato in dottrina - impedisce un effettivo confronto tra i precedenti giudiziari, complicando per un verso lo scioglimento di eventuali nodi interpretativi e lasciando, per l'altro, un ampio margine al rischio di decisioni discordanti⁶⁶. Non si vede però perché tali aspetti non possano divenire oggetto di opportuni confronti e apposite riflessioni sulla falsa riga di quanto già avvenuto dal 21 al 24 febbraio 2019 quando papa Francesco ha convocato a Roma i rappresentanti dell'episcopato mondiale, della curia romana e dei religiosi al fine di promuovere un dibattito sinodale, reale e costruttivo intorno alle

⁶⁴ Remota pare invece a chi scrive la possibilità di avviare un vero e proprio confronto transdisciplinare, stanti le specificità irrinunciabili - per non dire 'ontologiche' - del diritto canonico. Questo se per transdisciplinarietà si intende, sulla scorta del termine coniato da Jean Piaget nel 1970, un intreccio sinergico che mira a una collaborazione e modificazione reciproca tra discipline differenti.

⁶⁵ Con l'ulteriore avvertenza - osserva **C. FANTAPPIÈ**, *Derecho canónico interdisciplinar*, cit., p. 494 - che "no es correcto trasladar enunciados del ámbito de una ciencia al de otra, ignorando que los términos, categorías y métodos utilizados tienen un significado preciso en cada disciplina". Tali specificità - lo ricordiamo - attengono all'intima connessione esistente tra giustizia e carità pastorale; una connessione che ingiunge di bilanciare l'esigenza di attuare il Libro VI con la funzione salvifica e correttiva svolta dal diritto in esame, applicando le norme con equità canonica a beneficio delle vittime, degli autori dei delitti e del Popolo di Dio.

⁶⁶ **G. BONI**, *Il Libro VI*, cit., p. 81.



disposizioni universali e particolari, allora vigenti, in tema di contrasto agli abusi⁶⁷.

Vi è inoltre da parte dell'autorità ecclesiastica la tendenza a non valorizzare fino in fondo il contributo che i canonisti secolari possono apportare a una riflessione di questo genere, stante la loro naturale propensione metodologica a indagare le relazioni esistenti tra il diritto della Chiesa e quello degli Stati⁶⁸ e, più di recente, i rapporti intercorrenti tra il diritto canonico e gli altri diritti religiosi in chiave comparata. Propensione che sul primo dei versanti indicati potrebbe contribuire a meglio definire anche i presupposti e i limiti della cooperazione con le autorità civili già promossa nel 2011 dalla Congregazione per la Dottrina della Fede⁶⁹. Senza tacere poi dei limiti autorevolmente evidenziati dalla dottrina più accorta in ordine alle carenze che, anche sul piano sistematico, si rinvencono nelle riforme più recenti e che molto probabilmente sono altresì dovute all'"estranimento dello *ius Ecclesiae* dall'intera esperienza giuridica secolare"⁷⁰.

Un altro terreno comune sul quale potrebbe auspicabilmente avviarsi un confronto metodologico fecondo è quello della giustizia riparativa; istituto del quale anche la dottrina penalistica italiana è tornata di recente a occuparsi a valle delle previsioni contenute dapprima nella legge n. 134 del 2021 recante *Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere*

⁶⁷ Più diffusamente sul punto **D. MILANI**, *Sinodalità, primato*, cit., p. 195 ss.

⁶⁸ Sulla crisi della canonistica contemporanea si rinvia più in generale a **G. BONI**, *La recente attività*, cit., p. 279 ss. Intervenendo nel dibattito promosso dalla rivista *Ius canonicum* intorno alla "relación del derecho canónico con el resto de las ciencias humanas" (cfr. nota 1) **G. BONI**, *Algunas reflexiones*, cit., pp. 20-21 pone inoltre l'accento in chiave metodologica sulla necessità di superare innanzitutto la «falta de confianza (della canonistica) en si misma como experta en ius Ecclesiae. Este ultimo ha sido subestimado y descalificado porque no ha sido entendido ni adecuadamente tratado, sobre todo por quienes tienen la potestad de disponer al respecto o de cooperar con ella; y sabemos lo esencial que es la actitud psíquica para la salud general del organismo y en el inicio de un tratamiento. Una falta de confianza provocada por una deslegitimación que esti, por tanto, principal y originariamente intra Ecclesiam; y, por desgracia, de la Iglesia en su conjunto, de la "base" a la "cima" de esa pirámide, aunque al revés de la famosa metifora del papa Francisco».

⁶⁹ **CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**, *Lettera circolare per aiutare le Conferenze episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici*, 3 maggio 2011.

⁷⁰ **G. BONI**, *La recente attività*, cit., p. 285.



definizione dei procedimenti giudiziari⁷¹, poi nel decreto legislativo n. 150 del 2022⁷². L'impegno profuso nella riforma del Libro VI al fine di arginare gli abusi e le omissioni della gerarchia è rimasto infatti per lo più intrappolato nelle logiche proprie di un modello afflittivo-retributivo, più vicino al diritto penale secolare, classicamente inteso, che non al disegno di conversione dell'agire ecclesiale promosso da papa Francesco nei suoi interventi sul tema⁷³. Ci troviamo, in altre parole, di fronte a una riforma che è intervenuta ancora una volta sulla "formula della responsabilità", sia incidendo sull'effettività del diritto penale della Chiesa sia allargando le fattispecie penalmente rilevanti, senza tuttavia fare delle vittime il centro di una tutela condivisa con il Popolo di Dio.

Si è così paradossalmente disattesa anche la particolare analisi che papa Bergoglio ha proposto del fenomeno degli abusi. Sebbene infatti il pontefice non abbia mai indugiato nell'invocare 'tolleranza zero'⁷⁴ contro gli autori e i complici di tali delitti, ha nondimeno giudicato insoddisfacenti i risultati prodotti dalle misure normative introdotte a

⁷¹ **A. PRESUTTI**, *Porte aperte al paradigma riparativo nella l. 27 settembre 2021, n. 134 di riforma della giustizia penale*, in *Sistema penale*, 20 luglio 2022 (<https://www.sistemapenale.it/it/articolo/presutti-porte-aperte-paradigma-riparativo-riforma-giustizia-penale-134-2021>). Si veda anche **G. FIANDACA**, *Note su punizione, riparazione e scienza penalistica*, in *Sistema penale*, 28 novembre 2020 (<https://www.sistemapenale.it/it/articolo/fiandaca-punizione-riparazione-scienza-penalistica>), nonché **F. MAZZACUVA**, *La giustizia penale inter pares. Logiche di scambio e percorsi di incontro. Uno studio a partire dalla "riforma Cartabia"*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2022, 2, p. 673 ss. Da ultimo **A. PRESUTTI**, *Aspettative e ambizioni del paradigma riparativo codificato*, in *Sistema penale*, 14 novembre 2022 (<https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/presutti-aspettative-e-ambizioni-del-paradigma-riparativo-codificato>).

⁷² Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, *Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*. Sul punto si veda inoltre la *Dichiarazione dei Ministri della Giustizia degli Stati membri del Consiglio d'Europa sul ruolo della giustizia riparativa in materia penale* in occasione della conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d'Europa "Criminalità e Giustizia penale - il ruolo della giustizia riparativa in Europa" svoltasi a Venezia il 13-14 dicembre 2021 (il testo della dichiarazione può consultarsi all'indirizzo <https://www.gnewsonline.it/wp-content/uploads/2021/12/Venezia-13-14-dicembre-2021-Dichiarazione-finale-ruolo-giustizia-riparativa-in-materia-penale.pdf>).

⁷³ **D. MILANI**, *Sinodalità, primato*, cit., p. 166 ss.

⁷⁴ È un monito che papa Bergoglio ribadisce in diverse occasioni. Per fare solo degli esempi ricordiamo il *Discorso ai membri della pontificia commissione per la tutela dei minori*, 21 settembre 2017 (https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/september/documents/papa-francesco_20170921_pontcommissione-tutela-minori.html), o più di recente la *Lettera al Popolo di Dio*, cit., n. 2.



partire dalla riforma di Giovanni Paolo II del 2001⁷⁵. Senza nulla togliere alla necessità di continuare a sanzionare gli autori e i complici degli abusi, per Bergoglio occorre infatti allargare lo sguardo, indagando le ragioni che si trovano all'origine di questi delitti e che, come tali, possono altresì spiegarne il perpetuarsi. Per Francesco gli abusi sessuali non costituiscono infatti un problema a sé stante, ma sono la conseguenza di una malattia che ha infettato l'intero corpo ecclesiale. Per questo, non si limita a considerare l'abuso sessuale come se si trattasse di una patologia circoscritta, ma si sforza di elaborare una diagnosi più generale. L'orizzonte in cui si colloca la sua riflessione è quello di una responsabilità che non si accontenta di cercare capri espiatori⁷⁶, ma che, al di là delle colpe personali, va assunta e condivisa a livello comunitario. Pertanto, nella sua lettera al Popolo di Dio del 20 agosto 2018 Jorge Bergoglio non si limita a invocare 'tolleranza zero' nei confronti degli autori e dei complici delle violenze, ma invoca un'autentica trasformazione ecclesiale⁷⁷. Il passaggio dalla tentazione dell'omissione, che ha caratterizzato il passato, a una solidarietà più profonda ed esigente per la storia presente e futura deve maturare secondo il pontefice all'interno di nuove dinamiche

⁷⁵ Per una ricostruzione del percorso di riforma avviato negli anni Duemila da Giovanni Paolo II si rinvia a **D. MILANI**, *Gli abusi del clero*, cit., p. 6 ss. "Forse perché" - si legge nella lettera riservata che Francesco ha consegnato ai vescovi del Cile il 15 maggio 2018 - "si voleva voltare pagina troppo rapidamente senza farsi carico delle insondabili ramificazioni di questo male; o perché è venuto meno il coraggio di affrontare le responsabilità, le omissioni e specialmente le dinamiche permissive che hanno consentito alle ferite di generarsi e di perpetuarsi nel tempo". O "forse (ancora) perché è mancata la risolutezza di assumere come corpo quella realtà in cui tutti siamo implicati [...] e da cui nessuno si può esimere spostando il problema sulle spalle degli altri". O, infine, "perché si è pensato che fosse possibile andare avanti senza riconoscere, con umiltà e fermezza, che in tutto il processo erano stati compiuti degli errori" (le citazioni sono tratte dalla versione italiana della lettera pubblicata sul sito della rivista *La Civiltà Cattolica* all'indirizzo <https://www.laciviltacattolica.it/news/papa-francesco-ai-vescovi-cileni-15-maggio-2018/>).

⁷⁶ Di "scorciatoia seducente, ma anche ingannevole" parlava con riferimento alla soluzione del 'capro espiatorio' ormai qualche anno fa **G. COSTA**, *Chiesa e abusi sessuali: dall'umiliazione all'umiltà*, in *Aggiornamenti Sociali*, luglio-agosto 2010, p. 486, viceversa propenso a promuovere l'idea di una responsabilità comune. Ma l'analisi di Giacomo Costa non si ferma a questa considerazione. L'autore imputava infatti già a una distorta concezione del potere nella Chiesa la responsabilità degli abusi del clero (**G. COSTA**, *Chiesa e abusi sessuali*, cit., pp. 487-488). Collegava a questa fraintesa cultura del potere anche una più diffusa crisi vocazionale **T. RADCLIFFE**, *Venite a me, voi che siete oppressi*, in *Il Regno - documenti*, 2010, 7, p. 201 ss.

⁷⁷ **FRANCESCO**, *Lettera al Popolo di Dio*, cit., n. 2.



ecclesiali. Promuove, in altri termini, una conversione personale e comunitaria che non può interessare solo la gerarchia ma deve coinvolgere l'intero Popolo di Dio⁷⁸. La solidarietà profonda ed esigente invocata da Francesco non si esaurisce dunque nell'obbligo di denunciare "tutto ciò che possa mettere in pericolo l'integrità di qualsiasi persona"⁷⁹, ma impegna a lottare con determinazione "contro ogni tipo di corruzione, specialmente quella spirituale"⁸⁰. Parallelamente, esige che il Popolo di Dio si faccia più esigente, interloquendo responsabilmente con la gerarchia⁸¹.

Alla centralità assegnata alle vittime degli abusi dal pontefice sul piano teologico-pastorale, non sembra dunque corrispondere ancora nella riforma del Libro VI del codice di diritto canonico un'equivalente centralità giuridica. Centralità giuridica che potrebbe viceversa realizzarsi abbracciando un paradigma riparativo⁸². A meno di non ritenere che questo non sia un compito riservato al diritto⁸³ e che l'attenzione sostanziale alle vittime debba seguire altri percorsi, mettendo però in discussione la natura stessa del diritto penale canonico chiamato - come si diceva - a conciliare giustizia e carità pastorale.

Un paradigma - quello della giustizia restaurativa - che è stato peraltro auspicato dallo stesso Bergoglio in occasione del discorso rivolto ai partecipanti al XX Congresso mondiale dell'Associazione Internazionale

⁷⁸ FRANCESCO, *Esortazione apostolica Gaudete et Exsultate*, cit., n. 6.

⁷⁹ FRANCESCO, *Lettera al Popolo di Dio*, cit., n. 2.

⁸⁰ FRANCESCO, *Lettera al Cardinale Marc Ouellet*, cit.

⁸¹ FRANCESCO, *Carta del Santo Padre Francisco al Pueblo de Dios que peregrina en Chile*, cit., n. 1: «(c)omo le dije a los jóvenes en Maipú» - ha ribadito - «"la Santa Madre Iglesia hoy necesita del Pueblo fiel de Dios, necesita que nos interpele [...]. La Iglesia necesita que Ustedes saquen el carné de mayores de edad, espiritualmente mayores, y tengan el coraje de decirnos, 'esto me gusta', 'este camino me parece que es el que hay que hacer', 'esto no va'... Que nos digan lo que sienten y piensan". Esto es capaz de involucrarnos a todos en una Iglesia con aire sinodal que sabe poner a Jesús en el centro"».

⁸² FRANCESCO, *Carta del Santo Padre*, cit., p. 207 ss. La sfida però del futuro è cominciare a tracciare, come giustamente rimarcato dalla Conferenza episcopale Italiana nelle sue indicazioni operative, "cammini di giustizia e riconciliazione" (n. 2.2) che mettano davvero al centro dell'attenzione le vittime, non unicamente come soggetti cui deve darsi giustizia per gli abusi subiti, ma come persone da accompagnare nella rielaborazione di quanto vissuto, non solo sul piano "fisico, psichico, relazionale (e) morale", ma anche e soprattutto a livello spirituale (n. 2.3). Una sfida non semplice, sulla quale c'è ancora molto da fare. Cfr. D. MILANI, *Responsabilità e conversione*, cit., p. 442 ss.

⁸³ Il riferimento è al tema trattato da Anna Gianfreda nella sua relazione.



di Diritto Penale il 18 novembre 2019⁸⁴. Proprio in quella sede il pontefice ha infatti richiamato l'attenzione sulla necessità di "fare giustizia alla vittima, non di giustiziare l'aggressore". E dunque sulla necessità di "avanzare (tutti) verso un modello di giustizia fondato sul dialogo, sull'incontro, perché là dove possibile siano restaurati i legami intaccati dal delitto e riparato il danno recato".

⁸⁴ Il testo del discorso può essere consultato all'indirizzo https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/november/documents/papa-francesco_20191115_diritto-penale.html.